

Comune di : ROTELLO

Provincia di : CAMPOBASSO

Regione : MOLISE



PROPONENTE



SONNEDIX SANTA CHIARA srl
Via Ettore da Sonnaz, 19
10121 TORINO (TO)
P.I. 12214330016

OPERA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AGRIVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 63.628,80 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 62.698,00 KW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN

"VERTICCHIO"

OGGETTO

TITOLO ELABORATO :

VERIFICA DELLE AREE IDONEE AI SENSI DELL'ART.20 c.8 DEL D.Lgs.199/2021, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.L.n.13/2023

DATA : 28 marzo 2023

N°/CODICE ELABORATO :

REL023_Integr.1j

SCALA :

Tipologia :REL (Relazione)

I TECNICI

PROGETTISTI:
PROJECT MANAGER: Ing. Fernando SONNINO (Edilsap srl)

TIMBRI E FIRME:

ELABORAZIONE DI TECNOVIA s.r.l.
Coordinamento scientifico
Dott. For. Fabio Palmeri

Dr. Fabio Palmeri



TECNOVIA S.r.l.
Piazza Fiera, 1 - Messeplatz, 1
1 - 39100 Bolzano/Bozen - BZ
Partita IVA 01541200216

Dr. Fabio Palmeri



Maddalena Mattiace

ELABORAZIONE DI:
Arch. Maddalena Mattiace

01	201901325	INTEGRAZIONI Marzo 2023	TECNOVIA srl	Ing. Fernando Sonnino	Ing. Fernando Sonnino
00	201901325	Emissione per Progetto Definitivo . Richiesta V.I.A. e A.U.	TECNOVIA srl	Ing. Fernando Sonnino	Ing. Fernando Sonnino
N° REVISIONE	Cod. STMG	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



Sommario

1	PREMESSE	2
2	VERIFICHE DELLE AREE IDONEE	2
2.1	Riferimenti normativi e metodo di verifica	2
2.2	Conclusioni.....	5

1 PREMESSE

Il presente documento fa riferimento al “Progetto di un impianto agrofotovoltaico denominato “Verticchio” della potenza pari a 63,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB).

Ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a rispondere alle richieste di integrazioni del MiC, in merito al punto “1j) verifiche delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 c.8 del D.Lgs 199/2021 come da ultimo modificato nel DL 13/2023”, pervenute con nota prot. 3209-P del 07/03/2023.

2 VERIFICHE DELLE AREE IDONEE


2.1 Riferimenti normativi e metodo di verifica

L’articolo 20 Decreto Legislativo 199/2011 introduce i principi generali e promuove criteri omogenei per l’identificazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC.

Il Legislatore, spinto dall’esigenza di semplificare le procedure autorizzative e contestualmente determinare in maniera chiara il campo di applicazione delle stesse, definisce in prima istanza le cosiddette “aree idonee”, di cui al comma 8 dell’articolo citato, introducendo dei criteri omogenei legati al tipo di uso del suolo in questione, alla pregressa presenza di impianti FER omologhi a quelli di progetto, alla prossimità ad aree industriali alla rete autostradale, alla distanza da beni paesaggistici e da beni sottoposti a tutela ex art.136.

La richiesta di integrazione pervenuta del MiC richiede di verificare se le aree in progetto rispondano ai requisiti del c.8 sinteticamente sopra indicati, aggiornati al DL 13/23; con l’ausilio della fig.2-1 è possibile definire quanto riportato nella tabella di sintesi.

Rel023_Integr.1j



BENI PAESAGGISTICI (D.Lgs. 42/2004 - fonte: SITAP MiBAC)

-  fascia di rispetto di corsi d'acqua (art. 142, lett. c)
-  bosco (art. 142, lett. g)
-  aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE DEL PAESAGGIO

-  Tratturi + area buffer 1000 m (art. 6 D.L. 50/2022)
-  **Architetture produttive rurali** (masserie con riscontro su carta I.G.M.25.000)
-  **Beni culturali architettonici** di interesse culturale non verificato (Vincoli in rete - MiBAC)
 - 1** -Badia di Verticchio e Chiesa di S. Donato + area buffer 1000 m (art. 6 D.L. 50/2022)
 - 2** -Masseria De Matteis - Monti
 - 3** -Casino e Ovile Baccari + area buffer 1000 m (art. 6 D.L. 50/2022)
 - 4** -chiesa della Badia di Santa Maria di Melanico - Sant'Eusebio
 - 5** -"casa rurale" a Santa Croce di Magliano
-  Beni culturali archeologici di interesse culturale non verificato (Vincoli in rete - MiBAC)
-  **elementi PUNTUALI** (Tav. P1 Carta delle trasformabilità del PPAAV n.2 del Molise)
-  CP_Elementi_Architettura - PPAAVn.2 del Molise (elab. SS PNRR-nota prot.3209-P del 07.03.2027)
-  elementi AREALI di interesse **storico-archeologico** (Tav. S1 Carta delle qualità del territorio del PPAAV n.2 del Molise)
-  elementi PUNTUALI di interesse **storico-archeologico** (Tav. S1 Carta delle qualità del territorio del PPAAV n.2 del Molise)
-  **Siti di interesse storico culturale** (Piano Paesaggistico Territoriale Puglia)
-  nuclei storici

ELEMENTI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO

-  Tratturi
-  "P - area con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato" (Tav. P1 del PPAAV n.2 del Molise)
-  elementi LINEARI di interesse percettivo di valore "medio" (Tav. S1 del PPAAV n.2 del Molise)
-  strada a valenza paesaggistica (Piano Paesaggistico Territoriale Puglia)

Figura 2-1. Stralcio EL045_Integr_1d, Carta dell'Intervisibilità Teorica

d. Lgs 199/2011 art.20 comma 8 e s.m.i.		
		<u>Compatibilità delle aree di progetto</u>
<u>Riferimenti alle lettere del comma 8</u>		
<u>Lett. a)</u>	i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici , i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;	le aree di progetto NON rientrano in questa categoria
<u>Lett. b)</u>	le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	le aree di progetto NON rientrano in questa categoria
<u>Lett. c)</u>	le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.	le aree di progetto NON rientrano in questa categoria
<u>Lett. c-bis)</u>	i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.	le aree di progetto NON rientrano in questa categoria
<u>Lett. c-bis-1)</u>	i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno ((dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori)) di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).	le aree di progetto NON rientrano in questa categoria

	esclusivamente per gli impianti fotovoltaici , anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:	
<u>Lett. c-ter)</u>	1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;	le aree di progetto, benché agricole, NON rientrano nella categoria descritta
	2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	le aree di progetto NON rientrano nella categoria descritta
	3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	le aree di progetto NON rientrano nella categoria descritta
<u>Lett. c-quater)</u>	fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici .	le aree di progetto sono in parte ricomprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del DL 42/04, quindi NON rientrano nella categoria descritta

2.2 Conclusioni

In sintesi, i lotti fondiari su cui insiste il progetto **non sono da considerarsi aree idonee** in quanto non rispondono a nessuno dei requisiti d'obbligo introdotti nell'art.20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e smi.